

Prorogato fino al 30 giugno il Fondo nuove competenze, provvedimento finalizzato a sostenere le imprese nella ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica: prevede una rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Uno strumento per governare la crisi delle aziende, scongiurare un'ulteriore riduzione della forza lavoro o il ricorso alla cassa integrazione attraverso la riqualificazione dei lavoratori, per la stessa impresa o, in generale, per il mercato del lavoro. Si tratta in sostanza di una misura attiva del lavoro.

Il Fondo rimborsa il costo (comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali) delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. In definitiva, offre la possibilità di convertire parte dell'orario di lavoro in percorsi formativi, alleggerendo le aziende delle spese dovute al pagamento di parte degli stipendi e riqualificando il curriculum e le competenze dei lavoratori coinvolti.

Il Fondo, istituito dal decreto legge 34 del 19 maggio 2020, meglio noto come decreto Rilancio, nell'ambito di "altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali" (capo II, articolo 88), è stato successivamente modificato dal decreto Agosto e disciplinato dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, modificato e integrato dal decreto del 22 gennaio 2021 emanato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze. Quest'ultimo proroga i termini per la sottoscrizione degli accordi collettivi e la presentazione delle istanze al 30 giugno 2021.

Fondo nuove competenze, proroga fino al 30 giugno

Prevede il rimborso del costo delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza di percorsi formativi di riqualificazione da parte dei lavoratori. Sono stati stanziati 730 milioni di euro



Il Fondo nuove competenze ha un limite di spesa inizialmente stabilito in 230 milioni di euro, successivamente incrementato di 500 milioni sulle risorse previste dall'articolo 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, per una spesa complessiva di 730 milioni di euro. Ulteriori eventuali conferimenti di risorse potranno essere disposti da amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi operativi, a valere sul Fondo sociale europeo, ai sensi dell'articolo 88 comma 2 del decre-

to legge n. 34/2020. I conferimenti da parte di tali amministrazioni potranno essere effettuati anche con risorse proprie.

Sul sito di Anpal (vedi il Qr code) si trovano tutte le informazioni e la documentazione utile. ■

